

COMUNI
DI
AGNOSINE, BIONE,
ODOLO E PRESEGLIE

(Provincia di Brescia)

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Allegato "A" alla delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 04/06/2008

INDICE

TITOLO I.	GENERALITA' E DEFINIZIONI	5
Articolo 1	Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo 2	Principi, finalità e obiettivi.....	5
Articolo 3	Definizioni	6
Articolo 4	Classificazione dei rifiuti	8
Articolo 5	Limiti al campo di applicazione	9
TITOLO II.	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	10
Articolo 6	Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani	10
Articolo 7	Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani	10
Articolo 8	Norme di esclusione dall'assimilazione	10
Articolo 9	Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio	11
TITOLO III.	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	13
Articolo 10	Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio	13
Articolo 11	Area di espletamento del pubblico servizio e relative procedure di aggiornamento	13
Articolo 12	Capacità dei contenitori e frequenza di svuotamento	14
Articolo 13	Modalità di conferimento dei rifiuti urbani.....	14
Articolo 14	Collocazione dei contenitori su strada per rifiuti urbani e allestimento dei siti	15
Articolo 15	Collocazione dei contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità	15
Articolo 16	Centro di Raccolta	15
Articolo 17	Servizi di raccolta itinerante	15
Articolo 18	Oggetto del servizio.....	16
Articolo 19	Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati.....	17
Articolo 20	Divieti per i produttori di rifiuti urbani e assimilati.....	18
Articolo 21	Raccolta di carta e cartone.....	19
Articolo 22	Raccolta di vetro	19
Articolo 23	Raccolta di metalli.....	19
Articolo 24	Raccolta di imballaggi in plastica	19
Articolo 25	Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti.....	20
Articolo 26	Raccolta di rifiuti residui indifferenziati.....	20
Articolo 27	Raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi	20

Articolo 28	Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	21
Articolo 29	Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica.....	21
Articolo 30	Raccolta di oli e grassi commestibili	22
Articolo 31	Raccolta degli oli minerali di origine domestica	22
Articolo 32	Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica	23
Articolo 33	Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica	23
Articolo 34	Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati	23
Articolo 35	Raccolta del legno	23
Articolo 36	Raccolta di pneumatici di origine domestica	24
Articolo 37	Raccolta di inerti di origine domestica	24
Articolo 38	Raccolta dei rifiuti dei mercati.....	24
Articolo 39	Raccolta dei residui della pulizia strade.....	24
Articolo 40	Raccolta di siringhe abbandonate.....	24
Articolo 41	Manutenzione, pulizia e disinfezione dei contenitori stradali.....	24
Articolo 42	Trasporto, pesatura e smaltimento	25
Articolo 43	Raccolte differenziate sperimentali	25
TITOLO IV.	CENTRO DI RACCOLTA O ISOLA ECOLOGICA.....	26
Articolo 44	Premessa.....	26
TITOLO V.	ULTERIORI NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI ESTERNI (NON DOMESTICI)	29
Articolo 45	Definizioni	29
Articolo 46	Modalità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni	29
Articolo 47	Area di espletamento del servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni.....	29
Articolo 48	Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici	30
Articolo 49	Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche.....	30
Articolo 50	Gestione dei rifiuti abbandonatiAsporto degli scarichi abusivi.....	30
Articolo 51	Rifiuti cimiteriali	30
Articolo 52	Rifiuti da esumazione ed estumulazioni.....	31
Articolo 53	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	31
Articolo 54	Pulizia dei terreni non edificati	32
Articolo 55	Pulizia dei mercati.....	32
Articolo 56	Aree occupate da pubblici esercizi	32
Articolo 57	Carico e scarico di merci e materiali	32

Articolo 58	Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.....	33
Articolo 59	Manifestazioni pubbliche	33
Articolo 60	Pulizie delle aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti.....	33
Articolo 61	Aree di sosta temporanea e a uso speciale	34
Articolo 62	Servizio di viabilità invernale durante le nevicate eccezionali	34
TITOLO VI.	INCENTIVI E AGEVOLAZIONI	35
Articolo 63	Incentivi	35
Articolo 64	Agevolazioni	35
	COLLABORAZIONE DEL VOLONTARIATO.....	36
Articolo 65	Attività di raccolta differenziata del volontariato	36
Articolo 66	Principi gestionali e requisiti.....	36
Articolo 67	Condizioni operative	37
TITOLO VIII.	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI.....	38
Articolo 68	Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali	38
TITOLO IX.	CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	39
Articolo 69	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	39
Articolo 70	Tariffa	39
Articolo 71	Divieti e criteri di comportamento	39
Articolo 72	Controlli e accertamenti.....	39
Articolo 73	Sanzioni	40
Articolo 74	Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....	42

Sommario delle pagine

Il presente elaborato comprende una copertina, con a seguire l'indice e il testo con pagine numerate da 1 a 42.

TITOLO I. GENERALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 198 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e stabilisce in particolare:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
2. Il COMUNE DI PRESEGLIE per brevità di seguito indicato come "il Comune", può avvalersi dei servizi svolti da terzi autorizzati.
3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, Il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Articolo 2 Principi, finalità e obiettivi

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nonché al fine di preservare le risorse naturali.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti

coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

4. Nel rispetto dell'ordinamento nazionale la gestione dei rifiuti deve essere svolta con le seguenti priorità:
 - a. prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti
 - b. recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria
 - c. uso dei rifiuti come fonte di energia
 - d. smaltimento della fase residuale.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 si adottano le seguenti definizioni:
2.
 - a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene
 - d. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni
 - e. **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;;
 - g. **smaltimento**: le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - h. **recupero**: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - i. **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
 - j. **frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto contenuto di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
 - k. **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
 - l. **imballaggio**: il prodotto, composti di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - m. **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - n. **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al

consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali le punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- o. **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
 - p. **combustibile da rifiuti (CDR)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità normale che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;
 - q. **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
 - r. **emissioni**: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
 - s. **inquinamento atmosferico**: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
 - t. **gestore del servizio o "gestore"**: l'impresa, incaricata dal Comune, che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta all'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006;
 - u. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
 - v. **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
 - w. **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
 - x. **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
3. Ai sensi del D.Lgs. 151/05 si adottano le seguenti definizioni:
- y. **"RAEE provenienti dai nuclei domestici"**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
 - z. **"RAEE professionali"**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera;
 - aa. **"RAEE storici"**: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
 - bb. **"centri di raccolta di RAEE"**. spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
 - cc. **"raccolta separata"**: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee di RAEE presso i centri di raccolta.
 - dd. **"distributore"**. soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale,

fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del d.Lgs 151/05;

4. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni
- ee. **raccolta itinerante**: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
 - ff. **rifiuti speciali recuperabili**: si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
 - gg. **rendiconto annuale**: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato etc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD;
 - hh. **rifiuto residuo o indifferenziato**: il rifiuto che non può essere ulteriormente suddiviso in frazioni differenziate che siano oggetto di raccolta separata.

Articolo 4 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani :
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Si definiscono Rifiuti Urbani interni i rifiuti di cui ai punti a) e b).
4. Si definiscono Rifiuti Urbani esterni i rifiuti di cui ai restanti punti.
5. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 185 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 152/2006;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;

- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k. il combustibile derivato dai rifiuti;
 - l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
6. Sono rifiuti speciali gli imballaggi terziari al termine del loro uso, cioè i materiali adibiti a contenere merci al fine di facilitarne la manipolazione, il trasporto, di cui il detentori si disfa, ha l'obbligo o l'intenzione di disfarsi.

Articolo 5 Limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - c. i rifiuti radioattivi e/o derivati dall'amianto
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - e. le carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole
 - f. materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
 - g. eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - h. i materiali esplosivi in disuso;
 - i. i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da Consorzi od altri Enti;
 - j. i rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei corsi d'acqua gestiti da Terzi;
 - k. i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo e irrigui;
 - l. il materiale litoido estratto da corsi d'acqua, bacini idrici e alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
 - m. i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.

TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 6 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

I produttori dei rifiuti speciali, non pericolosi o pericolosi sono tenuti a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei propri rifiuti specialidirettamente o attraverso imprese o enti autorizzati, oppure mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Articolo 7 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali rende tali rifiuti a tutti gli effetti Rifiuti Urbani. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione avviene ai sensi dell'art. , 198 comma 2 lett.g del D.Lgs 152/06; pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art. 195 comma 2 lett. e del citato D.Lgs.. in particolare individuando i rifiuti assimilabili tra:
 - i rifiuti da attività agro-industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivati da attività sanitarie, come definiti dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
2. In attesa della definizione di tali criteri da parte dello stato, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, a fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della Tassa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti aventi le caratteristiche qualitative definite al successivo art. 9.
3. Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo e ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la Tassa adottata secondo il "Regolamento per l'applicazione della Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati". Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Soggetto Gestore a ciò preposto.

Articolo 8 Norme di esclusione dall'assimilazione

1. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 7 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione del C.I. 27/7/1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.
2. Sono pertanto esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione:
 - a. I rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - b. gli imballaggi terziari;

- c. i rifiuti speciali che, pur potendo rientrare per qualità e quantità tra quelli assimilati, siano prodotti all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- d. in ogni caso i rifiuti che non soddisfino i requisiti stabiliti dal D.M. 3/8/2005;

Articolo 9 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

1. I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 7 sono i seguenti:
 - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito e non siano contaminati da sostanze pericolose; a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) purché conferiti a raccolta differenziata, ad eccezione degli imballaggi terziari;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica e cellophane;
 - cassette e pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, con esclusione di trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.)
 - b) il loro smaltimento negli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi non dia luogo ad emissione, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
 - c) non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (D. Lgs. 16 luglio 1998, n.285 e successive modifiche e integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, a meno che non siano preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.
2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:
 - vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di

- percolato
- prodotti fortemente maleodoranti
- prodotti eccessivamente polverulenti.

TITOLO III. GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 10 Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio

1. Il Comune effettua la raccolta ed il corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite l'affidamento dei servizi ad un soggetto terzo denominato Gestore dei servizi.
2. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni e speciali assimilati, provvedendo a:
 - a. definire, articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza, se compatibili con l'organizzazione dei servizi e di problematiche tecniche indicate dal Gestore;
 - d. assicurare la igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - e. promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e a garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi;
3. Per l'esercizio delle proprie competenze, il Gestore del Servizio provvede in autonomia, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nel rispetto di quanto definito nell'apposito contratto, capitolato di appalto e loro documenti allegati.
4. Qualora disposizioni contenute nel presente regolamento fossero discordanti da quanto indicato nell'apposito contratto, capitolato di appalto e loro documenti allegati farà fede il contratto fino alla sua naturale risoluzione o aggiornamento concordato tra le parti
5. Il Comune si impegna a svolgere un ruolo attivo che consenta di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani indicati all'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
6. Il Comune si riserva la facoltà di attivare, attraverso il Gestore del Servizio, attività e servizi relativi alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.

Articolo 11 Area di espletamento del pubblico servizio e relative procedure di aggiornamento

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni viene svolta nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il Gestore è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio
2. I limiti della zona di raccolta coincidono con il perimetro del territorio comunale.
3. In generale, per le aree che sono soggette a raccolta mediante contenitori, si considerano non serviti i luoghi di produzione dei rifiuti il cui accesso sulla pubblica strada

è posto a distanza superiore a mt. 500 dal più vicino contenitore portarifiuti, e comunque al di fuori del centro abitato.

4. Per le aree soggette a raccolta domiciliare, si considerano non servite le utenze le cui strade private accedono a tratti di strada pubblica non interessati dalla percorrenza dei mezzi del Gestore del Servizio.
5. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
6. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore in sede di capitolato e documenti collegati mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con il Comune, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento finale.
7. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al Titolo II del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse concordate dal Comune e dal Gestore; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni, che verranno debitamente rese note, fornite dal Comune e dal Gestore del servizio pubblico.

Articolo 12 Capacità dei contenitori e frequenza di svuotamento

1. Le capacità minime dei contenitori saranno congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
2. Le frequenze minime di svuotamento dei cassonetti sono le seguenti:
 - a. trisettimanale nei nuclei abitati per i cassonetti contenenti la frazione umida (cassonetti dell'umido o cassonetti del rifiuto residuo indifferenziato ove la raccolta separata dell'umido non sia attivata)
 - b. variabile, a seconda delle modalità di raccolta previste, per le altre frazioni.
3. Il rapporto contenitore/n° di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dal Comune tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
4. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.
5. La frequenza minima delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

Articolo 13 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani

1. Al fine di ottenere un sistema integrato di gestione dei rifiuti, ottimizzare la differenziazione dei rifiuti al fine del recupero di materia, di energia e dello smaltimento in sicurezza sono previste le seguenti modalità di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti urbani:
 - a. Conferimento tramite contenitori su strada posizionati in apposite piazzole o presso negozi o scuole;
 - b. Conferimento tramite contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità;
 - c. Conferimento tramite Centro di Raccolta;
 - d. Conferimento tramite servizi di raccolta itinerante;
2. Ogni rifiuto potrà essere conferito con una o più modalità individuate, in accordo con il Gestore del Servizio, al fine di ottimizzare i flussi omogenei di raccolta e l'intercettazione dei rifiuti.

Articolo 14 Collocazione dei contenitori su strada per rifiuti urbani e allestimento dei siti

1. I contenitori sono collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite piazzole debitamente individuate dal Comune).
2. Detti contenitori sono collocati a cura del Gestore in accordo con il Comune, in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposta dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.
3. I contenitori sono collocati in area privata (es. farmacie, scuole, attività commerciali) nei casi in cui questa collocazione favorisca l'efficacia e l'efficienza del servizio previo accordo/consenso scritto del Gestore
4. I contenitori sono collocati in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori su sede pubblica, previo accordo/consenso scritto del Gestore
5. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
6. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore
7. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata e nella progettazione delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere sentito il Gestore per eventuali osservazioni o proposte di modifica.

Articolo 15 Collocazione dei contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità

1. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati, per le quali sia particolarmente disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori di proprietà pubblica ed i mezzi addetti alla raccolta saranno da ritenersi esenti da qualsiasi richiesta di risarcimento per danno recato in area privata.

Articolo 16 Centro di Raccolta

1. Il centro di raccolta è individuato nella stazione ecologica di Località Mondarone nel Comune di Preseglie, regolamentato dalle disposizioni di cui al titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 17 Servizi di raccolta itinerante

1. Tali servizi possono essere attivati per frazioni particolari.
2. Gli eventuali servizi di raccolta itinerante avranno frequenza stabilita e verranno opportunamente divulgati alla utenza.

Articolo 18 Oggetto del servizio

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani, comprensivo dei rifiuti assimilati così come precedentemente definiti, il servizio pubblico prevede la separazione alla fonte, il conferimento e la raccolta distinta delle seguenti frazioni:
 - a. carta e cartone
 - b. vetro
 - c. metallo
 - d. Imballaggi in plastica
 - e. rifiuti ingombranti
 - f. rifiuti residui indifferenziati
 - g. rifiuti biodegradabili da parchi e giardini
 - h. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi, pile e batterie, cartucce toner esauste)
 - i. oli e grassi commestibili
 - j. oli minerali
 - k. batterie al piombo per veicoli
 - l. vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
 - m. medicinali
 - n. legno
 - o. pneumatici
 - p. inerti
 - q. rifiuti dei mercati
 - r. residui della pulizia stradale
 - s. siringhe

2. La raccolta differenziata delle precedenti frazioni è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. separare le frazioni pericolose non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

3. Le frazioni sono raccolte con le modalità riassunte in tabella e dettagliate negli articoli seguenti:

	Contenitori su strada	contenitori presso negozi o scuole	Centro di Raccolta	Raccolta itinerante
Carta e cartone	SI	SI	SI	
Vetro	SI		SI	

Metallo	SI		SI	
Imballaggi in plastica	SI		SI	
Rifiuti ingombranti			SI	SI
Rifiuti residui non differenziati	SI			
Rifiuti biodegradabili da parchi e giardini			ECOGREEN	
RAEE (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi, pile e batterie, cartucce toner esauste)			si	
Oli e grassi commestibili			SI	
Oli minerali			SI	
Batterie al piombo per veicoli			SI	
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			SI	
Medicinali		SI		
Legno			SI	
Pneumatici			SI	
Inerti			SI	
Rifiuti dei mercati	SI			SI
Residui della pulizia stradale			SI	SI
Siringhe				SI

Articolo 19 Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
2. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate ; è pertanto vietato il conferimento miscelato delle tipologie più sopra indicate o il conferimento in contenitori diversi da quelli indicati nel presente regolamento; è comunque vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani indifferenziati.
3. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, etc. devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del Gestore, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.
4. Ai fini del miglior recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle lavate e pressate.
5. Gli imballaggi a basso volume specifico, come lattine, scatoloni e contenitori in plastica, devono essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al servizio pubblico.

6. Gli imballaggi voluminosi devono comunque essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il loro volume e, comunque, essere inseriti all'interno del contenitori e non già abbandonati al di fuori degli stessi.
7. Le sostanze putrescibili in genere devono essere conferite avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per rifiuti residui indifferenziati dovranno essere contenuti in sacchetti o involucri ben chiusi.
8. L'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.

Articolo 20 Divieti per i produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. È vietato abbandonare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
2. È vietata la cernita ed il recupero dei rifiuti esposti dall'utenza da parte di soggetti non autorizzati;
3. E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi.
4. E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in sacchetti, all'esterno dei cassonetti, salvo disposizioni diverse per particolari tipi di raccolte a sacchi.
5. È vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, etc.). In caso di incendio dovranno essere avvisati immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
6. E' vietato, al fine di evitare rumori molesti ai residenti, il conferimento dei rifiuti nei contenitori in orario notturno, dalle ore 23.00 alle ore 6.00 di ogni giorno.
7. E' inoltre vietato gli utenti del servizio spostare, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.
8. vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori per rifiuti residui indifferenziati; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
9. vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
10. vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro e collocati a fianco dei contenitori.
11. E' vietato immettere nei contenitori rifiuti liquidi o sostanze incendiate.
12. E' vietata l'immissione nei contenitori dei rifiuti urbani e speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali servizi di raccolta; in particolare:
 - a. i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate;
 - b. i rifiuti ingombranti;
 - c.
 - d. i rifiuti pericolosi;
 - e. i rifiuti speciali non assimilati
 - f. sostanze liquide;
 - g. materiali accesi;
13. materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
14. Sono vietati il prelievo e la cernita dei rifiuti collocati nei contenitori posti in opera dal Gestore.

15. E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Articolo 21 Raccolta di carta e cartone

1. La raccolta di carta e cartone viene effettuata tramite contenitori stradali bianchi e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per carta e cartone si intendono a titolo di esempio giornali, riviste, libri, imballaggi in cartone ondulato, cartoncino.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 22 Raccolta di vetro

1. La raccolta di vetro viene effettuata tramite contenitori stradali verdi, congiuntamente agli imballaggi metallici e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per vetro si intendono a titolo di esempio bottiglie, vasi, in vetro, oggetti in vetro, vetro per finestre.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti
4. Il conferimento del vetro per finestre è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta..

Articolo 23 Raccolta di metalli

1. La raccolta di metalli viene effettuata tramite contenitori stradali verdi, congiuntamente al vetro e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per metalli si intendono a titolo di esempio imballaggi metallici quali lattine e scatolette, vaschette e fogli di alluminio, bombolette spray, reti dei letti, biciclette,
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti
4. Il conferimento di rifiuti metallici di grandi dimensioni è consentito esclusivamente presso il centro di raccolta.

Articolo 24 Raccolta di imballaggi in plastica

1. La raccolta di imballaggi in plastica viene effettuata tramite contenitori stradali gialli e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per imballaggi in plastica si intendono a titolo di esempio bottiglie per bevande, flaconi per liquidi in genere, imballaggi in plastica, polistirolo.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Il conferimento di imballaggi in plastica di provenienza non domestica (rifiuti assimilati) è consentito esclusivamente presso il centro di raccolta.

Articolo 25 Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti

1. La raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per rifiuti ingombranti si intendono a titolo di esempio divani, materassi, articoli d'arredo di grandi dimensioni.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti, in particolare negli ordinari contenitori stradali.
4. Il conferimento di tali rifiuti potrebbe avvenire su chiamata diretta da parte dell'utente, il quale è tenuto a conferire i rifiuti nei luoghi, nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore.
5. Nel caso di raccolta su chiamata, l'utente è tenuto a disporre i rifiuti ingombranti oggetto del conferimento, in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione.
6. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo in particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Articolo 26 Raccolta di rifiuti residui indifferenziati

1. La raccolta di rifiuti residui indifferenziati viene effettuata tramite contenitori stradali grigi.
2. Per rifiuti residui indifferenziati si intendono quei rifiuti non ingombranti che **non** sono oggetto di raccolta differenziata; a titolo di esempio oggetti in materiali misti, oggetti in plastica diversi dagli imballaggi quali giocattoli, bacinelle, gomma, polveri, ceramica, pannolini, scarti di cucina e residui dei pasti.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È obbligatorio il conferimento di questi rifiuti tramite sacchetto chiuso.

Articolo 27 Raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. La raccolta di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi viene effettuata tramite contenitori stradali denominati green service e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per rifiuti vegetali provenienti da aree verdi si intendono a titolo di esempio rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate pubbliche e private costituenti pertinenza di edifici che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Nelle zone in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata, si potrà effettuare autocompostaggio all'interno dell'area verde di proprietà privata.
I Green Service installati sul territorio comunale sono ad uso esclusivo delle utenze domestiche e delle attività svolte da personale comunale. Ogni altro utilizzo sarà punito con una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 500,00 in funzione delle quantità conferite.

Articolo 28 Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 151/05, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel proprio territorio come previsto dal D.Lgs. 151/05; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
2. In fase di avvio del sistema di raccolta separata dei RAEE il centro di raccolta di RAEE coincide con il centro di raccolta di via Mondarone nel Comune di Preseglie.
3. In fase di avvio del sistema di raccolta separata dei RAEE le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche individuate sono le seguenti:
 - a. Grandi elettrodomestici contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori, etc.)
 - b. Grandi elettrodomestici non contenenti clorofluorocarburi (es. lavatrici, lavastoviglie, forni, etc.)
 - c. Piccoli elettrodomestici
 - d. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefoni, fax, etc.)
 - e. Apparecchiature di consumo (televisori, radio, videocamere ...)
 - f. Apparecchiature di illuminazione (es. lampadari, lampade al neon, lampade a basso consumo, ecc)
 - g. Utensili elettrici ed elettronici (es. trapani, seghe, macchine per cucire...) (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - h. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 - i. Dispositivi medici (es. misuratori di pressione) ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati
 - j. Strumenti di monitoraggio e di controllo (es. bilance, regolatori di calore ...)
 - k. Parti di AEE quali pile, batterie, cartucce toner, cartucce di inchiostro
4. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, e nel rispetto delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti pericolosi, alcune categorie di apparecchiature potranno essere raccolte in maniera congiunta.
5. Il Gestore predispone all'interno del Centro di Raccolta tutti i contenitori adatti alla raccolta differenziata dei RAEE, assicurano che le fasi della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs.151/05 siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti e non si abbia dispersione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico o altre sostanze.
6. Fino alla data di cui all'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 151/05, il Comune si riserva di richiedere ai distributori la documentazione della provenienza del rifiuto conferito: pertanto i rifiuti consegnati saranno accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal detentore

Articolo 29 Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica

1. La raccolta di pile e batterie viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e presso esercizi commerciali.

2. Pile e batterie sono parti costituenti apparecchiature elettriche ed elettroniche pertanto si classificano come RAEE.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Nelle more dell'applicazione del Decreto n. 476 del 20/11/1997, le pile e le batterie esaurite (ad esclusione delle batterie per veicoli), devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita. I contenitori potranno essere anche ubicati presso esercizi commerciali che trattano prodotti differenti ma che sono oggetto di elevata presenza di utenti.
5. Pile e batterie esaurite potranno essere conferite anche presso il Centro di Raccolta esistente, oppure, nel caso che venga attivato tale servizio, al mezzo mobile posto a disposizione della cittadinanza per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti chimici domestici.
6. A cura e onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 2 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato alla raccolta. Il venditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento di contenitore seguite presso il suo servizio.
7. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente Regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, sulle pile e sugli accumulatori.

Sono escluse da questa tipologia di rifiuto, le batterie per veicoli.

Articolo 30 Raccolta di oli e grassi commestibili

1. La raccolta di oli e grassi commestibili viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per oli e grassi commestibili si intendono a titolo di esempio oli e grassi di frittura provenienti da cucine mense e ristoranti. Oli e grassi commestibili devono essere conferiti al centro di raccolta in contenitori adeguati a tenuta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 31 Raccolta degli oli minerali di origine domestica

1. La raccolta di oli minerali viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio usato presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di oli minerali da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati

Articolo 32 Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica

1. La raccolta di batterie al piombo viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio di batterie al piombo di un veicolo, hanno l'obbligo di conferirle presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di batterie al piombo da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Batterie COBAT.
5. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al Centro di Raccolta.

Articolo 33 Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica

1. La raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e l'eventuale raccolta itinerante esclusivamente per i privati cittadini.
2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Nel caso che i contenitori siano completamente vuoti, essi possono essere immessi nel circuito di raccolta degli imballaggi (metallici o in plastica).

Articolo 34 Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati

1. I medicinali scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie (comunali e private) convenzionate, oppure potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta esistente.
2. I medicinali devono essere privati dell'imballaggio esterno non a diretto contatto con il medicinale.

Articolo 35 Raccolta del legno

1. La raccolta di legno viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per legno si intendono a titolo di esempio mobili, porte, cassette, bancali
È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 36 Raccolta di pneumatici di origine domestica

1. La raccolta di pneumatici viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
3. È vietato il conferimento di pneumatici da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale non assimilato, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende terze.

Articolo 37 Raccolta di inerti di origine domestica

1. La raccolta di inerti di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Per inerti di origine domestica si intendono i rifiuti provenienti da lavori di piccole ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, piastrelle, calcinacci, finestre, sanitari, etc.) per piccole quantità conferite esclusivamente da privati.
3. È vietato il conferimento di inerti da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale non assimilato, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende terze.

Articolo 38 Raccolta dei rifiuti dei mercati

1. Il servizio di raccolta è descritto nell'apposito articolo ne titolo V

Articolo 39 Raccolta dei residui della pulizia strade

1. Il servizio di raccolta è descritto nell'apposito articolo ne titolo V

Articolo 40 Raccolta di siringhe abbandonate

1. Le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private aperte ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine scambiatrici sono oggetto di raccolta separata in quanto considerate rifiuto a rischio infettivo.
Tali rifiuti dovranno essere raccolti con le cautele indicate dal Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro dell'Azienda ASL ed inviati alla termodistruzione.

Articolo 41 Manutenzione, pulizia e disinfezione dei contenitori stradali

1. Il Gestore del Servizio effettuerà la scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché il loro lavaggio, la disinfezione, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinario e il rinnovo periodico, secondo le modalità indicate nel capitolato d'appalto.

Articolo 42 Trasporto, pesatura e smaltimento

1. Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto sono tenuti all'osservanza delle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, etc.).
3. Tutti i rifiuti raccolti saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento
4. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, avviene presso impianti di smaltimento debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali.

Articolo 43 Raccolte differenziate sperimentali

1. Anche nelle more della complessiva riorganizzazione possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
1. Le ordinanze istitutive di cui al punto precedente stabiliscono se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze istitutive di cui al punto precedente stabiliscono anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.

TITOLO IV. CENTRO DI RACCOLTA O ISOLA ECOLOGICA

Articolo 44 Premessa

1. Il Centro di Raccolta del Comune di Preseglie, la cui gestione e funzionamento sono definite dal presente Regolamento, sorge in località Mondarone del Comune di Preseglie.
2. Il Centro di Raccolta è affidato in gestione al Gestore del Servizio, che nomina un Responsabile Tecnico.
3. Il Responsabile Tecnico sovrintende il corretto funzionamento della stessa coordinando la gestione attraverso gli operatori del servizio e svolge tutte le funzioni demandategli dalle norme del presente Regolamento.
4. Il Centro di raccolta è un'area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
5. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti i seguenti soggetti (utenti):
 - a. cittadini o residenti domiciliati nel Comune di Preseglie (utenze domestiche)
 - b. Gli enti e le imprese con sede nel territorio comunale per il conferimento dei soli rifiuti assimilati come descritti al titolo II del presente regolamento, (utenze non domestiche); pertanto sono esclusi i rifiuti speciali, etc. o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali
 - c. Il gestore del servizio di igiene urbana comunale
6. Il personale addetto ai servizi di raccolta e di custodia del il Centro di Raccolta attrezzata dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento e opererà nel rispetto delle normative vigenti.
7. Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura, tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati su apposito cartello collocato all'ingresso del Centro di Raccolta.
8. Quando il Centro di Raccolta è chiusa e/o non presidiata è vietato:
 - d. - l'accesso all'interno della stessa;
 - e. - il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
9. Il Centro di Raccolta è strutturata in modo tale da poter ricevere i seguenti materiali:

Descrizione	Contenitore e/o Stoccaggi	Note
Carta cartone	Container da mc 20 e/o press-container	compressi per occupare poco spazio
Vetro	Contenitore da 20 mc	
Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio	Container da mc 20	vietato smaltimento di marmitte
Imballaggi in plastica	Container da mc 20	compressi per occupare poco spazio
Cellophane	Press-Container	-
Ingombranti	Container da mc 20/30	Fino a 1.000 Kg/giorno

Rifiuti vegetali	Container da mc 20	sfalci, potature ecc
Frigoriferi e Congelatori	Contenitore da 20 mc	Solo utenze domestiche
Televisori e Monitor a tubo catodico	Contenitore da mc 20	Solo utenze domestiche
Lampade al neon	Contenitore dedicato	Solo utenze domestiche
Cartucce esauste di toner	Contenitore dedicato	Solo utenze domestiche
Pile e Batterie		
Olio alimentare	Contenitore da 500 lt. A doppia parete	Solo utenze domestiche
Olio minerale	Contenitore da 500 lt. A doppia parete	Solo utenze domestiche
Accumulatori per auto e moto	Contenitore dedicato	Solo utenze domestiche
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		
Medicinali		
Legno	Container da mc 20	Per i pallet solo piccola quantità
Pneumatici per auto e moto	Contenitore da 20 mc	Solo utenze domestiche
Inerti	Container da 12 mc	Solo utenze domestiche

10. Tutte le tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in stazione con automezzi privati (automobili). Qualora siano utilizzati mezzi diversi il gestore verificherà che la quantità conferita non sia superiore a 1.000 Kg/giorno.

11. Le tipologie di rifiuti che vengono raccolti presso il Centro di Raccolta in quantità limitata sono:

Tipo di rifiuto	Quantità annua	Note
Frigoriferi e Congelatori	1 unità anno per tipo	-
Pneumatici per auto e moto	9 unità/anno (sommando quelli per auto e quelli per moto)	2 consegne in un anno
Televisori e Monitor a tubo catodico	1 unità anno per tipo	-

12. Sono conferiti presso il Centro di Raccolta, solo ed esclusivamente da parte degli addetti al servizio di igiene urbana comunale, le seguenti tipologie di rifiuti:
- residui delle pulizie delle strade

13. I soggetti che a qualunque titolo accedono al Centro di Raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti all'interno dei contenitori predisposti seguendo le indicazioni dell'apposita cartellonistica e impartite dal personale

14. Nel caso di utenze non domestiche i conferimenti dovranno essere accompagnati da formulario.

15. E' tassativamente vietato:

- f. conferire materiali che si disperdano sul suolo, o maleodoranti o liquidi, che non siano provvisti di adeguati contenitori chiusi.

- g. il conferimento del rifiuto residuo indifferenziato oggetto di raccolta presso le utenze fatto salvo il conferimento di particolari rifiuti secchi non riciclabili prodotti da situazioni specifiche individuate dal Comune e dallo stesso autorizzate
- h. conferire, rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali.
- i. scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del il Centro di Raccolta, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori
- j. asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione
- k. entrare nei container con esclusiva carica dall'alto

TITOLO V. ULTERIORI NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI ESTERNI (NON DOMESTICI)

Articolo 45 Definizioni

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:
 - l. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - m. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - n. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - o. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 46 Modalità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni

1. I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune mediante il Gestore e riguardante seguenti specifiche attività:
 - a. spazzamento stradale;
 - b. gestione dei rifiuti abbandonati
 - c. gestione dei rifiuti cimiteriali
 - d. gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione
 - e. gestione dei rifiuti mercatali
 - f. gestione della neve

Articolo 47 Area di espletamento del servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni

1. I servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Gestore entro il perimetro definito.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:
 - a. le strade e piazze classificabili comunali;
 - b. le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
 - c. i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - d. le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti: devono essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli - sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, etc.); devono inoltre essere dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, etc.).

3. Il servizio non viene svolto per quei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che sono attivati degli Enti competenti e rimangono a loro carico.
4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Gestore in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
5. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, lo spazzamento meccanizzato di vie e piazze.

Articolo 48 Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, abbandonare e gettare rifiuti di qualsivoglia natura e qualsiasi quantità: tali rifiuti devono unicamente essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani non domestici o se per natura, qualità, dimensioni analoghi ai rifiuti domestici e extra-domestici, nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.
2. E' vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali.

Articolo 49 Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute tassativamente ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. A tale scopo i possessori di animali dovranno munirsi di paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni ogni volta che accompagnano gli stessi su strade pubbliche o di uso pubblico provvedendo all'immediata rimozione di detti escrementi.

Articolo 50 Gestione dei rifiuti abbandonatiAsporto degli scarichi abusivi

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, del D.Lgs 152/2006 chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
3. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 51 Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani interni.

2. I rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde, quali giardinaggio, potature e sfalci, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani esterni, in particolare sarà favorito il recupero tramite compostaggio.
3. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero, sono da considerarsi rifiuti inerti.

Articolo 52 Rifiuti da esumazione ed estumulazioni

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - a. resti lignei di feretro;
 - b. avanzi di indumenti e imbottiture;
 - c. oggetti ed elementi metallici del feretro.
2. Vista la particolarità dei rifiuti medesimi, gli stessi saranno ridotti di volume, possibilmente tramite triturazione, messi in appositi contenitori a perdere flessibili (di foggia e colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" e smaltiti tramite termodistruzione in impianti autorizzati per rifiuti urbani ai sensi delle norme vigenti.
3. Le parti metalliche di grosso taglio quali lamiere zincate, ottone, bronzo, etc. previa eventuale disinfezione saranno inviate al recupero.
4. Il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.

Articolo 53 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentiti i competenti Uffici Provinciali e/o la sezione provinciale dell'ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché l'Ufficio Comunale competente esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 54 Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il coretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentiti i competenti Uffici Provinciali e/o la sezione provinciale dell'ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché l'Ufficio Comunale competente esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 55 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e conferendoli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Articolo 56 Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati agli urbani: in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. In sede di rilascio della autorizzazione alla gestione di esercizi pubblici dovrà essere previsto che l'occupazione conseguente di aree pubbliche non impedisca la circolazione dei mezzi di raccolta.

Articolo 57 Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo n. 152/2006.

Articolo 58 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separati i diversi flussi dei rifiuti di cui trattasi, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati le seguenti tipologie:
 - a. Inerti;
 - b. materiali assimilati ai rifiuti urbani per il solo trattamento finale come previsto ai sensi di legge;
 - c. materiali recuperabili (carta, cartone, etc.);
 - d. rifiuti speciali e/o pericolosi (barattoli di vernice, solventi, etc.).
4. Il divieto di conferire rifiuti non assimilati agli urbani unitamente a rifiuti assimilati agli urbani è vietato su tutto il territorio Comunale.
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Articolo 59 Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o singoli cittadini o gruppi di cittadini intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, etc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno comunque imputati ai promotori delle manifestazioni.

Articolo 60 Pulizie delle aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, etc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, provvedendo direttamente, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Articolo 61 Aree di sosta temporanea e a uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.
2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al Gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Articolo 62 Servizio di viabilità invernale durante le nevicate eccezionali

3. In caso di precipitazioni nevose eccezionali, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica;
4. Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate, sarà svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, ove sia possibile tecnicamente l'intervento di mezzi operativi.
5. I limiti della zona obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.
6. Le modalità di effettuazione del servizio possono essere definite con il Gestore.
7. A cura dei proprietari, dei conduttori e/o dei frontisti di stabili od aree, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
8. Il Comune deve provvedere a sgomberare i marciapiedi comunali, gli accessi alle scuole pubbliche, ai centri per anziani e disabili.
9. E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

TITOLO VI. INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

Articolo 63 Incentivi

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
 - a. attestati di benemeranza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b. premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa. Sarà compito delle singole Amministrazioni stabilire premi e incentivi ai sensi del presente Regolamento di cui all'art. seguente, anche riguardo alle diverse Associazioni di Volontariato.

Articolo 64 Agevolazioni

2. Si possono inoltre prevedere, per la raccolta differenziata, agevolazioni sulla tassa, nel rispetto di quanto riportato nel "Regolamento per la determinazione e applicazione della Tassa del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani".

TITOLO VII. COLLABORAZIONE DEL VOLONTARIATO

Articolo 65 Attività di raccolta differenziata del volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato. Le Associazioni dovranno essere quindi dotate di uno Statuto e dovranno indicare un responsabile se non votato e/o indicato dal Consiglio di Gestione dell'Associazione. Le Associazioni che intendono effettuare la raccolta e/o lo stoccaggio dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Per collaborare alla raccolta differenziata le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghi servizi gestiti dall'Ente Pubblico o chi per esso.
3. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardano ambiti simili della raccolta differenziata si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.
4. I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata attengono al pieno rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e di traffico.
5. Dovranno inoltre assicurare la strumentazione necessaria alla raccolta (mezzi di trasporto, stoccaggio etc...) nonché l'effettivo riciclaggio dei materiali anche sotto forma di accordi , contratti etc.. con aziende autorizzate del settore.
6. Nel caso di utilizzazione di strutture fisse dovranno essere concordate con il Comune e il Gestore e dovranno essere garantite la pulizia ed il decoro e rispettate le condizioni disposte in ordine alla viabilità ed occupazione del suolo pubblico.

Articolo 66 Principi gestionali e requisiti

1. I principi gestionali a cui si dovranno attenere le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata, riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nel proprio espletamento tali attività dovranno:
 - a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b. evitare spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - e. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale, in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettare le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per potere collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il

possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio materiali.

Articolo 67 Condizioni operative

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontari possono riguardare soltanto alcune frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti.
2. Si fa comunque espresso divieto di raccolta per:
 - a. frazione umida dei rifiuti urbani;
 - b. verde da giardino;
 - c. rifiuti urbani pericolosi;
 - d. rifiuti speciali assimilati;
 - e. oli e batterie auto.
3. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
4. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio e trasporto) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle necessarie autorizzazioni di legge.
5. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno inoltre certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
6. Della raccolta differenziata e conseguente recupero dei rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla Tassa dei rifiuti.

TITOLO VIII. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI**Articolo 68 Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali**

1. Premesso che, gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore detentore come indicato all'art. 188 comma 2 de D.Lgs 152/06 e pertanto il servizio non rientra nel regime di privativa, il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e il Gestore del Servizio, ponendo a carico del produttore i costi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute.

TITOLO IX. CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 69 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.

Articolo 70 Tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, sarà istituita la relativa Tariffa ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, con i tempi conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
2. Nella fase transitoria, si continuerà ad applicare la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani come disciplinato dallo specifico Regolamento.

Articolo 71 Divieti e criteri di comportamento

1. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acque, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
3. Al privato o a chi non espressamente autorizzato, è proibita ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti.
4. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.
5. Ai sensi dell'articolo 107 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, .

Articolo 72 Controlli e accertamenti

1. Salvo quanto ulteriormente disposto dalla legge, sono preposti al controllo sull'osservanza al presente Regolamento:
 - a. gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale ;
 - b. il personale di vigilanza ed ispettivo della Provincia, dell'Azienda ASL e dell'ARPA;

- c. il personale tecnico del Gestore del servizio a tal fine espressamente incaricato.
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale e gli Ispettori della Vigilanza Ambientale degli Enti riportati nel comma precedente, oltre al Corpo Forestale dello Stato.
 3. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste da specifico ordinamento.
 4. I dipendenti del Gestore, incaricati di pubblico servizio con Ordinanza, possono limitatamente alle funzioni concernenti il servizio svolto dall'impresa stessa accertare violazioni trasmettendo gli atti agli Agenti di Polizia Locale.
 5. Le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), possono come previsto dalla normativa vigente, accertare violazioni previste e redigere un verbale sulle infrazioni rilevate da trasmettere alle autorità competenti.

Articolo 73 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge in materia.
2. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
3. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di danni subiti.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni del del presente Regolamento in ordine alla gestione dei Rifiuti Urbani si applicano le sanzioni amministrative e le pene di cui alla sottostante tabella, approvata congiuntamente al medesimo

Riferimento legislativo (D.Lgs 152/06)	Violazione	Sanzione Minimo-Massimo
Art. 255	Abbandono di rifiuti pericolosi o ingombranti	EURO 105,00 - EURO 620,00
Art. 255	Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti	EURO 25,00 - EURO 50,00
Art. 255	non ottemperanza all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, (rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi) o non adempimento all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 (miscelazione di rifiuti),	pena dell'arresto fino ad un anno
Art. 256	attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 EURO a 26.000,00 EURO se si tratta di rifiuti non pericolosi; pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600,00 EURO a 26.000,00 EURO se si tratta di rifiuti pericolosi.
Art. 256	realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600,00 EURO a 26.000,00 EURO.

		pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.200,00 EURO a 52.000,00 EURO se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Art. 257	cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200,00 EURO a 52.000,00 EURO se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 EURO a 26.000 EURO negli altri casi
	conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta	EURO 105,00 - EURO 620,00
	conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati non pericolosi	EURO 25,00 - EURO 150,00
	conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati pericolosi;	EURO 105,00 - EURO 620,00
	violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio conferimento in orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo dei contenitori per rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati)	EURO 25,00 - EURO 150,00
	violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di Raccolta, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.),	EURO 25,00 - EURO 150,00
	cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta	EURO 25,00 - EURO 150,00
	i) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico	EURO 25,00 - EURO 150,00
	mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati	EURO 25,00 - EURO 150,00
	l) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione	EURO 25,00 - EURO 150,00
	mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso	EURO 25,00 - EURO 150,00
	utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati	EURO 25,00 - EURO 150,00
	conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati	EURO 25,00 - EURO 150,00

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.
6. Altre violazioni al presente Regolamento non contemplate sono punite con l'irrogazione di sanzioni amministrative con un minimo di EURO 50,00 ed un massimo di EURO 150,00, determinate ai sensi dell'art. 7 bis della L. n. 3/2003.

Articolo 74 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo ai sensi di legge.
2. Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile col presente Regolamento si intende abrogata.
3. Qualora disposizioni contenute nel presente regolamento fossero discordanti da quanto indicato nell'apposito contratto, capitolato di appalto e loro documenti allegati che regolano i rapporti con il Gestore del Servizio farà fede il contratto fino alla sua naturale risoluzione o aggiornamento concordato tra le parti.

= 0 = 0 = 0 = 0 =